Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 16 giugno 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 16 GIUGNO 1978:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1977, da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(4378)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 16 GIUGNO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1972-1987. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 26 maggio 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3307)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1978, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro dell'interno.

(4981)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1977, n. **1201.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1 - è istituito, presso la facoltà di medicina e chirurgia, un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di fisiopatologia cardiocircolatoria.

Pertanto la tabella 1 annessa allo statuto, concernente i posti di ruolo dei professori, è modificata nel senso che l'organico dei professori di ruolo della suddetta facoltà passa da 30 + 1 a 30 + 2.

Art. 2 - è approvata e resa esecutiva l'allegata convenzione, stipulata in Milano il 2 dicembre 1976, tra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e la associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina nonché l'atto aggiuntivo della convenzione medesima stipulato in Milano il 2 febbraio 1978, tra i citati enti conventori, per il finanziamento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1977

LEONE

MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1978
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 21

Repertorio n. 43/1976

ISTITUZIONE DI UN POSTO CONVENZIONATO DI PROFESSORE DI RUOLO PER L'INSEGNAMENTO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantasei (1976), il giorno due del mese di dicembre, alle ore quindici e trenta in una sala del rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore, presso la sede di Roma, avanti a me dott. Giancarlo Brasca, nato a Mezzago (Milano) il 1° agosto 1920, residente a Milano, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università cattolica del Sacro Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore n. 3662 in data 1° agosto 1974, con rinuncia, previo mio consenso, di comune accordo dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori:

prof. Giuseppe Lazzati, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente per la carica in Milano, largo Gemelli, 1, rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

rev.do sac. Luigi Ferlauto, nato a Troina il 24 luglio 1922, residente in Troina, via Conte Ruggero, 73, presidente dell'associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione dell'associazione;

Premesso

che già da tempo l'associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina aveva espresso il desiderio di stabilire rapporti scientifici ed operativi con l'Università cattolica del Sacro Cuore;

che la predetta associazione, avendo appreso che nello statuto dell'Università cattolica è previsto l'insegnamento della materia di fisiopatologia cardiocircolatoria per il corso di laurea della facoltà di medicina e chirurgia ed essendo particolarmente sensibile ed interessata a che detta materia possa essere insegnata da un professore di ruolo per la maggiore garanzia e serietà degli studi e delle ricerche che dallo stesso può pervenire, ritiene necessario, per meglio realizzare i propri scopi, promuovere l'attribuzione di un posto di professore di ruolo alla predetta cattedra;

che la predetta associazione ritiene di poter contribuire al potenziamento degli studi e delle ricerche relative alle malattie cardiocircolatorie ed in particolare alle ricerche indirizzate allo studio delle correlazioni tra alterazioni cardiovascolari e patologia associata che interessano il mondo degli studi degli handicappati, stipulando apposita convenzione con l'Università cattolica;

che l'Università cattolica si è dichiarata disponibile ad aderire a tale iniziativa e ad accettare il versamento da parte dell'associazione di una somma annuale per la durata della presente convenzione corrispondente al costo medio di un professore di ruolo, secondo i calcoli tabellari e gli emolumenti spettanti, desunti dalle tabelle ufficiali del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 22 marzo 1976 ha deliberato l'accettazione della proposta di convenzione e che analoga delibera è stata poi adottata dal senato accademico dell'Università cattolica nella seduta del 30 marzo 1976 e che il consiglio di amministrazione ha deliberato la medesima accettazione nella seduta del 6 aprile 1976;

Tutto ciò premesso e richiamato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore venga attuato l'insegnamento di fisiopatologia cardiocircolatoria si impegna a versare annualmente all'Università medesima un contributo destinato a finanziare un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, pari all'importo complessivo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di professore universitario di ruolo, per un periodo di venti anni.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 deve essere versato all'Università cattolica del Sacro Cuore annualmente, in unica soluzione anticipata prima dell'inizio dell'anno accademico, per venti anni, a partire dalla data della nomina del primo titolare della cattedra.

Art. 3.

L'associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina metterà a disposizione per la durata della convenzione i propri laboratori e le proprie attrezzature, particolarmente per le ricerche che mirano ad approfondire la incidenza che le alterazioni cardiovascolari hanno nelle patologie che affliggono gli handicappati psichici.

Art. 4.

La presente convenzione potrà essere rinnovata di venti anni in venti anni, qualora ciò venga espressamente richiesto dall'associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno un anno prima della scadenza.

Art. 5.

Dichiarano le parti stipulanti che la presente convenzione ha come finalità quelle culturali e di ricerca scientifica, come peraltro si evince dall'articolato che precede e pertanto l'Università cattolica chiede, in ordine alla registrazione, le agevolazioni fiscali del caso.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con me ufficiale rogante.

L'atto consta di 2 (due) fogli scritti su cinque facciate intere e sei righe dalla sesta facciata, comprese le firme ed due postille.

F.to Giuseppe LAZZATI
Luigi FERLAUTO
Giancarlo BRASCA, *rogante*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

Repertorio n. 68/1978

ATTO AGGIUNTIVO

alla convenzione stipulata il 2 dicembre 1976, tra l'Università cattolica del Sacro Cuore e l'associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina avente per oggetto: «Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di fisiopatologia cardiocircolatoria presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantotto (1978) il giorno due (2) del mese di febbraio, alle ore dodici (12) in una sala del rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore, presso la sede di Roma, avanti a me dott. Giancarlo Brasca, nato a Mezzago (Milano) il 1° agosto 1920, residente a Milano, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università cattolica del Sacro Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore n. 3662 in data 1° agosto 1974, con rinuncia, previo mio consenso, di comune accordo dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori:

prof. Giuseppe Lazzati, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente per la carica in Milano, largo Gemelli, 1, rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore, avente i poteri per questo atto;

rev.do sac. Luigi Ferlauto, nato a Troina il 24 luglio 1922, residente in Troina, via Conte Ruggero, 73, presidente dell'associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina, avente i poteri per questo atto;

Premesso

che in data 2 dicembre 1976 è stata stipulata una convenzione per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di fisiopatologia cardiocircolatoria, inviata al Ministero della pubblica istruzione per le doverose modifiche statutarie dell'Università cattolica del Sacro Cuore, e che il Ministero della pubblica istruzione con propria nota prot. n. 2832, pos. 2, del 22 novembre 1977, ha chiesto espressamente l'inserimento di alcune clausole relative alla convenzione in oggetto;

che per aderire alla detta richiesta del Ministero della pubblica istruzione, formulata su osservazioni del Ministero del tesoro, le parti convengono di stipulare il presente atto aggiuntivo, da intendersi come parte integrante della già richiamata convenzione;

che l'associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina è associazione laicale con fini di culto e di religione, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, n. 471, e che pertanto opera nell'ambito delle leggi e dei controlli previsti e che la consistenza patrimoniale dei beni immobili del predetto ente nonchè le fonti di entrata e gli oneri di gestione sono stati chiaramente evidenziati nelle annuali denuncie dei redditi e che non esiste alcun altro obbligo circa l'evidenziazione dei dati suddetti;

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 della richiamata convenzione 2 dicembre 1976 è aggiunto il seguente comma: « L'ente sovventore si impegna, in aggiunta a quanto stabilito al comma precedente, a versare all'Università cattolica del Sacro Cuore un'ulteriore aliquota pari al 20 % del costo medio del posto di professore da destinare alla costituzione di apposito fondo per il trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente spettare al titolare del posto stesso ».

Art. 2.

All'art. 4 della richiamata convenzione 2 dicembre 1976 è aggiunto il seguente comma: « Convengono le parti contraenti che qualora la convenzione non venga rinnovata alla scadenza o qualora non siano aggiornati i contributi a carico dell'ente sovventore oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualunque momento i contributi medesimi, la convenzione si intenderà senz'altro decaduta con la conseguente soppressione del posto di cui trattasi e la immediata cessazione dal servizio del relativo titolare, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni ».

Art. 3.

La presente convenzione essendo atto integrativo di altra convenzione stipulata il 2 dicembre 1976, rep. n. 43/1976 e registrata a Milano il 16 dicembre 1976, ufficio registro atti pubblici, A/2 n. 18839, serie I, verrà registrata con lo stesso regime tributario della già richiamata convenzione.

Art. 4.

Dichiarano le parti stipulanti che il presente atto ha come finalità quelle culturali e di ricerca scientifica, come peraltro si evince dall'articolato che precede e pertanto l'Università cattolica chiede, in ordine alla registrazione, le agevolazioni fiscali del caso.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con me ufficiale rogante.

L'atto consta di 2 (due) fogli scritti su quattro (4) facciate intere e n. tredici (13) righe della quinta facciata, comprese le firme e le postille.

F.to Giuseppe Lazzati
Luigi Ferlauto
Giancarlo Brasca, *rogante*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
Malfatti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1202.

Modificazioni allo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo », in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo » in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1967, n. 482, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo » in Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo » in Roma che perde la denominazione « Pro Deo », approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 1, 2 e 3, relativi alle disposizioni generali dell'Università, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — La libera Università internazionale degli studi sociali in Roma intende realizzare processi formativi finalizzati a tradurre l'accumulazione e l'elaborazione culturale in capacità operative professionalmente qualificate.

L'Università si propone di formare giovani idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi con:

conoscenze e strumenti concettuali che diano loro riferimenti scientifici e razionali;

atteggiamenti professionali orientati all'analisi empirica e alla elaborazione di strategie operative;

capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi anche in condizioni di incertezza e di cambiamento.

Per raggiungere questo obiettivo, l'Università ritiene di doversi definire come luogo aperto a tutti coloro che, a prescindere dalla loro ispirazione ideologica, siano disponibili per un lavoro culturale coerente con tale impostazione.

Art. 2. — L'Università è promossa dall'associazione per l'Università internazionale degli studi sociali, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.

Art. 3. — La libera Università internazionale degli studi sociali in Roma è autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione italiana.

Essa ha personalità giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La vigilanza dello Stato sull'Università è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.

Dopo l'art. 13, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea.

Art. 14. — La popolazione studentesca è programmata in maniera da non superare le condizioni di ricettività funzionale della struttura edilizia e didattica dell'Università.

Il numero massimo degli studenti che possono essere immatricolati è per ciascun anno accademico, a far tempo dal 1977-78, determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Parimenti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico determinano per ciascun anno, il numero e le modalità dei trasferimenti da altre Università.

Per iscriversi all'Università, oltre ad essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge, gli studenti debbono aver superato una prova che accerti attitudini, motivazioni e basi culturali tali da qualificarli come potenzialmente idonei a inserirsi nel processo formativo e a trarne il maggior profitto.

Gli studenti sono tenuti a partecipare a tempo pieno sia all'attività didattica che all'attività di ricerca.

Art. 15. — L'ordinamento degli studi è integrato da cicli di seminari dedicati a studiare le questioni di ordine etico-sociale connesse allo svolgersi della vita collettiva, ovvero più direttamente legate alle attività professionali cui l'Università intende preparare, anche sotto questo profilo, gli studenti che frequentano i suoi corsi.

Art. 16. — Ai fini del coordinamento delle diverse unità didattiche in cui i vari insegnamenti sono articolati, in vista della verifica globale del profitto dei singoli studenti nonché della possibilità di incentivare adeguatamente tale profitto, e anche in conformità con quanto avviene in Università non italiane, è stabilito che con il superamento di ogni esame e con la sua attività didattica lo studente consegue un credito in termini di punteggio da un minimo di ½ punto a un massimo di 4 punti, secondo le attività didattiche effettivamente svolte nonché la durata dei corsi effettivamente seguiti e dei quali sia stato superato l'esame.

Per essere ammessi agli esami di laurea, gli studenti devono ottenere l'accreditamento complessivo di un numero di punti pari al numero degli esami previsti dalla legge moltiplicato per due.

Le disposizioni di cui sopra non hanno attinenza con la valutazione in trentesimi degli esami di profitto degli studenti.

Il tema della dissertazione di laurea deve essere approvato dal docente della materia e dal preside.

Gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

L'art. 25 del vigente statuto, che assume la numerazione di 27, è modificato nel senso che il primo rigo è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 27. — « La facoltà di scienze politiche comprende i seguenti istituti... ».

L'art. 35 del vigente statuto, che assume la numerazione di 36, è modificato nel senso che il primo rigo è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 36. — « La facoltà di economia e commercio comprende i seguenti istituti . . . ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1978
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 349

LEGGE 15 giugno 1978, n. **279**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordinamento delle società stesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, *primo comma, le parole*: la cui durata è prorogata fino al 30 giugno 1978, *sono sostituite dalle seguenti*: la cui durata è prorogata ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

In rapporto ai programmi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato *A* sono inquadrate nell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI o nell'Ente nazionale idrocarburi - ENI.

Alla revisione ed all'aggiornamento dei programmi provvede, con riferimento agli obiettivi ed alle previsioni dei piani di settore, il CIPI su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, previa acquisizione dei pareri della commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL, nonchè delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale. I pareri devono pervenire al CIPI entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In tale sede e con specifico riferimento alla realizzazione, in concorso con terzi, di attività sostitutive da

questi promosse, che assicurino lo stabile reimpiego di lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alle allegate tabelle, l'IRI e l'ENI possono essere autorizzati ad assumere, in maniera temporanea e limitata, partecipazioni finanziarie, anche in deroga ai limiti definiti dalle norme concernenti i propri scopi ed ambiti statutari di attività.

Le somme di cui all'articolo 8, lettera *a*), della presente legge di conversione, stanziate per gli anni 1979 e successivi, sono erogate all'IRI ed all'ENI, previa autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali concessa successivamente all'approvazione dei piani di settore, formulati, per quanto riguarda il settore minerario-metallurgico, dall'ENI, sulla base delle indicazioni della costituenda società capogruppo.

I piani predetti sono corredati dalle indicazioni di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675. I progetti esecutivi, recanti le firme dei responsabili tecnici ed amministrativi della loro formulazione e corredati dalle previste autorizzazioni ed approvazioni, sono comunicati alla commissione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le partecipazioni azionarie sono trasferite dal comitato di liquidazione all'IRI o all'ENI senza corrispettivo.

Alla compensazione delle eventuali minusvalenze, nella misura che risulterà definitivamente accertata dagli enti cessionari sulla scorta di motivate valutazioni, con riferimento alle verificazioni che le società di certificazione di bilancio hanno operato sulla base dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, si provvede imputandone l'importo al valore delle partecipazioni cedute e, per la eventuale differenza, agli stanziamenti di cui al successivo articolo 8, primo comma, lettera *a*).

I fondi stanziati, con separata legge, per incentivare la ricerca mineraria e l'approvvigionamento di minerali, sono versati, per la parte di competenza, all'ENI.

Resta ferma la disposizione di cui all'ultima parte del primo comma del citato articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.

Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce al Parlamento entro il 31 ottobre di ciascun anno sullo stato di attuazione della presente legge, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.

Art. 3.

Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato *B* sono inquadrate nell'IRI o nell'ENI con le modalità prescritte dal quinto e dal sesto comma dell'articolo precedente.

Gli enti di gestione sono abilitati ad alienare le predette partecipazioni, in tutto o in parte, a valore di mercato, previa autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali e salvo diversa indicazione dei piani di settore.

Gli interventi per la ristrutturazione, previsti dai programmi di cui all'articolo 2, sono posti in essere, dall'IRI o dall'ENI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel corso degli interventi e successivamente ad essi le partecipazioni azionarie possono essere cedute a condizione che si tenga conto, nella determinazione del prezzo, delle somme erogate per la ristrutturazione.

Il corrispettivo delle cessioni di cui al comma precedente e le somme comunque erogate all'IRI e all'ENI in applicazione della presente legge sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato *C* restano assegnate, all'IRI o all'ENI, in autonoma gestione fiduciaria.

Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, è abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali.

Ove non sia possibile provvedervi prima, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato predetto pone in liquidazione le società le cui partecipazioni non siano state alienate.

Alla chiusura degli stabilimenti e delle unità produttive, prevista nei programmi di cui all'articolo 2, provvedono, previa intesa con l'ente di gestione interessato, le singole società titolari degli stabilimenti e delle unità produttive.

Si applicano le norme della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 5.

Il comitato di liquidazione provvede, con i ricavi delle alienazioni di cui all'articolo precedente, con le somme stanziate dall'articolo 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, nonché con le somme stanziate dal successivo articolo 8, alla liquidazione dei rapporti di cui all'articolo 4 del decreto-legge medesimo, nonché in particolare:

a) alla sistemazione dell'indebitamento del soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche - EGAM, della Società italiana miniere - Italminiere società per azioni, della SIMATES società per azioni, della SIAS società per azioni e della Società iniziative e sviluppo di attività industriali - ISAI società per azioni;

b) alla erogazione delle somme necessarie ad assicurare, per il tempo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione della attività delle società di cui al precedente articolo 4, nonché la liquidazione delle società medesime, previa copertura delle perdite maturate fino alla data della liquidazione;

c) alla erogazione delle somme necessarie a ripianare le ulteriori perdite delle società di cui agli articoli 2, 3 e 4 nell'anno 1977;

d) alla erogazione delle somme necessarie alla liquidazione dei rapporti di debito esistenti tra le società inquadrate, direttamente o indirettamente, nel gruppo EGAM.

Art. 6.

Alla erogazione delle somme necessarie per far fronte ad inderogabili esigenze finanziarie delle società di cui agli articoli 2 e 3, nonché alla copertura delle perdite delle società di cui all'articolo 2 e, se non alienate, delle società di cui all'articolo 3, per gli anni

1978, 1979 e 1980, provvedono l'IRI o l'ENI, previo loro puntuale accertamento, formato anche sulla base di verificazione effettuata da una delle società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.

In nessun caso perdite patrimoniali prodotte successivamente al 31 dicembre 1980 possono far carico ai fondi stanziati con la presente legge.

Art. 7.

Il comitato di liquidazione è autorizzato a trattare, in sede di sistemazione dell'indebitamento verso istituti bancari, il consolidamento, anche parziale, delle situazioni debitorie delle società di cui agli articoli 2 e 3 verso gli stessi istituti, a tassi di interesse che agevolino il risanamento economico delle società medesime, ed a sottoscrivere le relative convenzioni, occorrendo, con l'IRI e con l'ENI. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio. L'erogazione agli istituti di credito delle somme stanziate per gli scopi di cui all'articolo 5, lettera *a*), è subordinata all'approvazione delle predette convenzioni.

Il termine di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, è prorogato per il tempo strettamente necessario all'adempimento dei compiti attribuiti dalla presente legge al comitato istituito con decreto ministeriale 14 aprile 1977.

Le operazioni di liquidazione debbono essere concluse entro un anno dalla dàta di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Per le finalità di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) di lire 983 miliardi, restando in essa assorbita l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, da portare quanto a lire 406 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'IRI e quanto a lire 577 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'ENI, per provvedere alla ricapitalizzazione delle società di cui agli articoli 2 e 3, all'attuazione dei programmi d'investimento ed alla copertura delle perdite relative agli anni 1978, 1979 e 1980. La somma di lire 406 miliardi è erogata all'IRI:

quanto a lire 90 miliardi nell'anno 1978;
quanto a lire 141 miliardi nell'anno 1979;
quanto a lire 50 miliardi nell'anno 1980;
quanto a lire 60 miliardi nell'anno 1981;
quanto a lire 65 miliardi nell'anno 1982;

la somma di lire 577 miliardi è erogata all'ENI:

quanto a lire 82 miliardi nell'anno 1978;
quanto a lire 118 miliardi nell'anno 1979;
quanto a lire 152 miliardi nell'anno 1980;
quanto a lire 116 miliardi nell'anno 1981;
quanto a lire 109 miliardi nell'anno 1982;

b) di lire 229 miliardi, restando in essa assorbita la somma stanziata dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, così come convertito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, per provvedere: quanto a lire 180 miliardi, alla definitiva sistemazione di cui al precedente articolo 5, lettera *a*); quanto a lire 19 miliardi alle erogazioni di cui allo stesso articolo, lettera *b*); quanto a lire 30 miliardi alle erogazioni di cui allo stesso articolo, lettere *c*) e *d*). La somma complessiva di lire 229 miliardi è versata al comitato di liquidazione:

quanto a lire 58 miliardi nell'anno 1978;
quanto a lire 171 miliardi nell'anno 1979.

Con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il comitato può essere autorizzato, in caso di necessità, ad erogare parte delle somme di cui a ciascun titolo della precedente lettera *b*) per titolo diverso fra quelli indicati nella stessa lettera *b*).

L'autorizzazione di cui al comma precedente non può essere concessa per variare lo stanziamento di 180 miliardi inteso alla finalità di cui all'articolo 5, lettera *a*).

Restano ferme le autorizzazioni di spesa di cui allo articolo 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.

Le eventuali attività che risulteranno a chiusura delle operazioni di liquidazione demandate al comitato a norma della presente legge, saranno versate all'IRI e all'ENI in proporzione alle somme a ciascuno di tali enti assegnate ai sensi della lettera *a*), primo comma, del presente articolo.

Delle somme ricevute ai sensi del presente articolo, il comitato rende il conto, entro tre mesi dal termine della liquidazione, al Ministro delle partecipazioni statali, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 9.

All'onere di lire 1.212 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 40 miliardi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, così come convertito in legge con l'articolo 1 della presente legge; quanto a lire 350 miliardi, in conformità dell'articolo 8 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e, quanto a lire 822 miliardi, mediante ulteriori operazioni di ricorso al mercato finanziario, da effettuare in ragione di lire 90 miliardi nell'anno 1978, di lire 330 miliardi nell'anno 1979, di lire 102 miliardi nell'anno 1980, di lire 126 miliardi nell'anno 1981 e di lire 174 miliardi nell'anno 1982.

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o a lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure nella forma di emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata di capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1978, mediante una corrispondente maggiorazione delle operazioni finanziarie predette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA ALLEGATO *A*

I. — Partecipazioni inquadrate nell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI:

Acciaierie del Tirreno S.p.a. (e, indirettamente, Siderurgica del Belice S.p.a.);
Breda Siderurgica S.p.a.;
Nazionale Cogne S.p.a.;
SIAS - Società italiana acciai speciali S.p.a. (e, indirettamente, SIAS France S.p.a.);
SADEA - Società azionaria derivati acciai S.p.a.;
Tecnocogne S.p.a.;
CERIMET - Centro ricerche metallurgiche S.p.a.

II. — Partecipazioni inquadrate nell'Ente nazionale idrocarburi - ENI:

a) *Settore minero-metallurgico*:

AMMI S.p.a.;
AMMI Abrasivi S.p.a.;
AMMI Bario S.p.a.;
AMMI Sarda S.p.a.;
Carbosulcis S.p.a.;
Cokitalia Società anonima p.a.;
COMEMIN S.p.a.;
COMSAL - Compagnia sarda alluminio S.p.a.;
Cuprifera Sarda S.p.a.;
FIASA - Fabbrica italiana abrasivi sintetici & affini S.p.a.;
G. Foschi & C. S.p.a.;
Industrie minerarie meridionali S.p.a.;
Mineraria Alpi orientali S.p.a.;
Nuova Fornicoke S.p.a.;
RIMIN - Società per la ricerca mineraria e la valorizzazione del sottosuolo - S.p.a.;
Solmine - Società lavorazione minerali e derivati S.p.a. (e, indirettamente, Fluormine S.p.a.);
Mercurifera Monte Amiata S.p.a.;
Società Mineraria dell'Argentario S.p.a.;
SOGERSA - Società ricerca gestione e ristrutturazione miniere sarde S.p.a.;
Vetrocoke Cokapuania S.p.a.;

b) *Settore meccano-tessile*:

Cognetex - Cogne macchine tessili S.p.a.;
Cosimates - Commerciale Simates S.p.a.;
MATEC - Macchine tessili circolari S.p.a.;
Nuova San Giorgio S.p.a.;
Officine Savio S.p.a.;
Tematex S.p.a.;
SICEA - Società italiana per il commercio estero S.p.a.

TABELLA ALLEGATO *B*

I. — Partecipazioni inquadrate nell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, e cedibili dallo stesso:

Acciaierie di Modena S.p.a. (cedibili in rapporto alle previsioni dei piani di settore);
ISAI International S.p.a. (e, indirettamente, RIVOIRA S.p.a. e RIVOIRA Sud S.p.a., cedibili in rapporto alle previsioni dei piani di settore);
NUI - Nuova utensileria italiana S.p.a.;
PANTOX S.p.a.;
Promedo Italia S.p.a.;
Promedo Sud S.p.a.;
SBE - Società bulloneria europea S.p.a.;
Romanelli S.p.a. (partecipazione della Cintia S.p.a.);
Sisma S.p.a. (e, indirettamente, Comfede-Saprometa S.p.a.) (cedibile in rapporto alle previsioni dei piani di settore).

II. — Partecipazioni inquadrate nell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, e cedibili dallo stesso:

IMEG - Industrie marmi e graniti S.p.a. (e, indirettamente, Società apuana marmi S.p.a.) (cedibile in rapporto alle previsioni dei piani di settore).

TABELLA ALLEGATO *C*

I. — Partecipazioni in gestione fiduciaria all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI:

Cintia S.p.a.;
Indusnova S.p.a.;
Metalsud S.p.a.;
SMAS - Società meridionale acciai speciali S.p.a.

II. — Partecipazioni in gestione fiduciaria all'Ente nazionale idrocarburi - ENI:

AIDIRU - Azienda italiana investimenti immobiliari rustici e urbani S.p.a.;
Mineraria Senna S.p.a.;
Nuova Arredotecnica S.p.a.;
Samaveda S.p.a.;
Società metallurgica siciliana S.p.a.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978.

Strutturazione delle funzioni rimaste di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1978, sono soppresse, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le direzioni generali dell'alimentazione, della bonifica e colonizzazione, dei miglioramenti fondiari e servizi speciali;

Ritenuto che, ai sensi dello stesso articolo, le funzioni delle soppresse direzioni generali non trasferite o delegate alle regioni o alle province autonome sono devolute alla direzione generale degli affari generali e del personale, alla direzione generale dell'economia montana e delle foreste, alla direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli e alla direzione generale della produzione agricola;

Ritenuto che, ai fini del loro esercizio, dette funzioni vanno ordinate in apposite divisioni da inserire nelle direzioni generali competenti;

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Ritenuta l'opportunità di ripartire fra le istituende divisioni anche gli affari relativi alla definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 125, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, già di competenza delle soppresse direzioni generali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1978, presso le sottoindicate direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono istituite, con le funzioni per ciascuna di esse specificate, le seguenti divisioni:

Direzione generale degli affari generali e del personale:

Divisione VII - con compiti relativi alle seguenti materie: usi civici; contratti agrari; rapporti di lavoro e agevolazioni fiscali; affari generali e contenzioso già di competenza della soppressa direzione generale della bonifica e della colonizzazione.

Divisione VIII - con compiti relativi alla vigilanza sugli istituti ed enti di competenza delle soppresse direzioni generali dell'alimentazione e dei miglioramenti fondiari e servizi speciali, nonchè sugli altri enti pubblici a carattere nazionale vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Direzione generale dell'economia montana e delle foreste:

Divisione XIV - con compiti relativi all'attuazione di regolamenti e direttive comunitarie in materia di strutture; al fondo di solidarietà nazionale in agricoltura; agli interventi in materia di impianti di interesse nazionale per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Divisione XV - con compiti relativi alle seguenti materie: coordinamento, indirizzo e ricerca ai fini dell'assetto agricolo e forestale per la difesa del suolo e dell'ambiente; disciplina e programmazione nazionale e settoriale per l'approvvigionamento idrico, nonchè tutela dell'equilibrio ecologico; affari relativi ai compiti di riforma fondiaria e di sviluppo svolti dagli enti regionali di sviluppo per conto dello Stato e conseguente riparto dei fondi statali; definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegni di spesa anteriormente al 1° gennaio 1978 sui capitoli di bilancio amministrati dalla soppressa direzione generale della bonifica e della colonizzazione e, per la parte di competenza, dalla soppressa direzione generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali.

Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli:

Divisione XII - con compiti relativi alle seguenti materie: predisposizione dei programmi nazionali per garantire il fabbisogno alimentare del Paese e gli approvvigionamenti; iniziative per il miglioramento dell'alimentazione sotto il profilo sociale ed economico, anche in materia di tecnologia dei prodotti agricoli; definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni di spesa anteriori al 1° gennaio 1978 sui capitoli di bilancio amministrati dalla soppressa direzione generale dell'alimentazione.

Direzione generale della produzione agricola:

Divisione VII - con compiti relativi alle seguenti materie: disciplina del credito agrario e amministrazione dei fondi di rotazione; attività concernente la cooperazione agricola; definizione, per la parte di competenza, dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anteriormente al 1° gennaio 1978 sui capitoli di bilancio amministrati dalla soppressa direzione generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1978
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 51

(4821)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Rettifica al decreto ministeriale 28 marzo 1978 concernente la costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1978, con cui è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Campania;

Considerato che, quale rappresentante effettivo della CISL, è stato erroneamente indicato il sig. Borgomeo Claudio, invece di Borgomeo Carlo, e, quale rappresentante supplente della CISNAL, il sig Napolitano Giuseppe, invece di Nopolitano Catello;

Decreta:

Il sig. Borgomeo Carlo e il sig. Napolitano Catello sono nominati membri effettivo e supplente in seno alla commissione regionale per la mobilità della manodopera della Campania in rappresentanza, rispettivamente, della CGIL e della CISNAL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4756)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1978.

Concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Filatura di Sondrio S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sulla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228;

Vista la legge 24 maggio 1976, n. 350, di conversione del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 1376 del 18 gennaio 1978 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato approvato il piano di ristrutturazione aziendale presentato dall'impresa Filatura di Sondrio S.p.a., con sede in Sondrio;

Vista l'istanza con la quale l'impresa suddetta richiede il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di alcuni dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto a causa dell'attuazione del piano di ristrutturazione;

Visto l'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Considerata pertanto la necessità di integrare il citato decreto interministeriale n. 1376;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 1376 del 18 gennaio 1978 indicato in premessa, ha efficacia anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

Art. 2.

Il decreto ministeriale n. 1376 integrato dal presente provvedimento è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste dalla legge stessa e sue modifiche e integrazioni.

Il trattamento previsto decorre dal 19 settembre 1977 e avrà la durata di nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(4788)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1978.

Modificazioni al regolamento del fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1975, con il quale è stata approvata la deliberazione in data 23 novembre 1974, con la quale il comitato direttivo del suddetto Ente ha adottato il regolamento del fondo di previdenza generale, in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1974, del regolamento per l'attività statutaria dell'Ente stesso deliberato in data 13 dicembre 1969 e approvato con decreto ministeriale in data 22 maggio 1970;

Vista la deliberazione in data 25 febbraio 1978, con la quale il comitato direttivo dell'Ente predetto ha modificato gli articoli 2, 5, 11, 14, 16, 17, 20, 22 e 31 del regolamento del fondo di previdenza generale;

Atteso che l'onere finanziario relativo alle variazioni introdotte dalla suindicata deliberazione risulta compensato dal maggior gettito proveniente dall'aumento del contributo individuale a carico degli iscritti a far tempo dal 1° gennaio 1977;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di approvare la deliberazione predetta;

Decreta:

E' approvata l'allegata deliberazione del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, adottata in data 25 febbraio 1978, per effetto della quale sono stati modificati gli articoli 2, 5, 11, 14, 16, 17, 20, 22 e 31 del regolamento del fondo di previdenza generale dell'Ente approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA MEDICI

Deliberazione del 25 febbraio 1978

IL COMITATO DIRETTIVO

Viste le direttive impartite dal consiglio nazionale nella riunione del 19 dicembre 1976 in ordine al ritocco dei contributi al fondo di previdenza generale che consenta di conservarne l'equilibrio finanziario per qualche anno, in attesa di una integrale riforma della sua normativa, e in ordine al miglioramento delle prestazioni da conseguire soprattutto attraverso l'aumento della fascia indicizzata delle pensioni e attraverso una più congrua determinazione dell'importo delle pensioni di invalidità e a superstiti;

Considerato che il proposto ritocco dei contributi è sufficiente ad assicurare l'equilibrio finanziario del fondo per i prossimi due-tre anni, pur tenendo conto dei maggiori oneri conseguenti ai miglioramenti pensionistici da introdurre;

Visto l'art. 14, lettera *a*), dello statuto dell'Ente;

Delibera

le seguenti modifiche al regolamento del fondo di previdenza generale approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 febbraio 1975:

Art. 2 - al quarto comma si aggiungono le seguenti parole:

« A partire dal 1° gennaio 1977 le predette aliquote sono aumentate rispettivamente a L. 50.000 annue ed a L. 130.000 annue ».

Art. 5 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui al precedente art. 2 deve essere corrisposto per tutta la durata di iscrizione agli albi professionali dei medici chirurghi a partire dal mese di gennaio successivo alla iscrizione medesima fino al mese che precede il conseguimento della pensione ordinaria o di decorrenza della pensione per invalidità. Il medico neoiscritto di età inferiore a 32 anni può essere autorizzato a rinviare fino all'anno successivo a quello di compimento di tale età il pagamento dei contributi dovuti per i primi due anni; i contributi devono tuttavia essere pagati, anche ratealmente, nei cinque anni successivi, direttamente o a mezzo di ruoli esattoriali ovvero mediante trattenuta sulle prestazioni eventualmente dovute ».

Art. 11 - al secondo comma si aggiungono le seguenti parole:

« A partire dal 1° luglio 1977 l'importo della pensione di invalidità diviene pari all'importo della pensione ordinaria che sarebbe spettata al 70° anno di età al medico iscritto in base all'anzianità contributiva massima che egli avrebbe potuto raggiungere secondo il disposto del precedente art. 10 ».

Art. 14 - il primo comma viene sostituito dal seguente:

« Al coniuge superstite del medico iscritto deceduto prima di aver conseguito il diritto a pensione ma dopo l'entrata in vigore del presente regolamento spetta una pensione indiretta pari al 60% della pensione ordinaria stabilita per il medico al compimento del 70° anno di età ».

Art. 16 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'assegno di cui al presente articolo è corrisposto per gli orfani di cui al primo comma fino al raggiungimento da parte loro del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti ed a carico del medico; l'assegno è corrisposto anche oltre le età indicate ai figli che, al compimento del 21° anno di età ed anche in età superiore purchè prima del decesso del genitore medico, risultino a carico di questi ed inabili a qualsiasi lavoro proficuo, finchè perduri lo stato di inabilità ».

Art. 17 il secondo comma viene sostituito dal seguente:

« La pensione al padre od alla madre od ai fratelli ed alle sorelle è ragguagliata alla pensione ordinaria prevista per il medico al compimento del 70° anno di età ed è pari:

per il padre o, in assenza di questi, per la madre: al 60 % della pensione;

per un solo collaterale avente diritto: al 40 % della pensione;

per due collaterali aventi diritto: al 50 % della pensione;

per tre o più collaterali aventi diritto: al 60 % della pensione ».

Art. 20 al quarto comma si aggiungono le seguenti parole:

« A partire dal 1° luglio 1977 la misura della pensione convenzionale su cui si applica la variazione percentuale è elevata a L 80.000 mensili ».

Art. 22 la lettera *b*), del quarto comma è sostituita dalla seguente:

« i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati o naturali riconosciuti del medico, purchè minori o maggiorenni fino al 26° anno di età se studenti ed a carico del medico ».

Art. 31 al secondo comma si aggiungono le seguenti parole:

« Per i medici che maturano il diritto alla pensione negli anni 1977 e seguenti l'aliquota di contributo variabile è elevata al 60 % ».

Il presidente: DE LORENZO

Il segretario: ZONGOLI

(4824)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1978.

Regolamento interno per la disciplina dei rapporti tra l'Istituto superiore di sanità e gli studiosi che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche o collaborare a programmi di ricerca.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare il rapporto tra gli studiosi, italiani e stranieri, che vengono accolti nell'Istituto per addestrarsi in particolari tecniche o per collaborare alle ricerche che ivi si svolgono e l'Istituto medesimo;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Vista la proposta formulata al riguardo dal comitato amministrativo del predetto Istituto;

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1976, che approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del ripetuto Istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani o stranieri, che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto.

Il numero degli ospiti ammissibili per ciascun laboratorio e servizio è determinato annualmente dal comitato amministrativo dell'Istituto entro il secondo semestre dell'anno precedente, sentito il consiglio di laboratorio e il consiglio di servizio interessato, nonchè il consiglio dei direttori di laboratorio.

Art. 2.

L'ospitalità ha per finalità l'addestramento dell'ospite o la collaborazione e non può comunque essere utilizzata per sopperire ad esigenze di funzionamento dell'Istituto nei compiti di controllo. Essa è gratuita e non costituisce di per sè titolo per l'assunzione a posti di ruolo presso l'Istituto.

Art. 3.

Lo studioso che desidera essere accolto come ospite deve riempire apposito modulo indicando in esso, oltre le generalità, l'indirizzo e la nazionalità, anche i titoli di studio, le referenze, l'elenco degli istituti frequentati, le principali ricerche eseguite o i titoli dei lavori pubblicati.

L'ospite deve indicare inoltre il campo di ricerche in cui egli si propone di lavorare o con quali tecniche desidera familiarizzarsi. Tale programma ha carattere indicativo, deve inserirsi in uno o più programmi del laboratorio e comunque deve essere definito con il direttore del reparto o servizio nel quale l'ospite sarà ammesso a lavorare.

Art. 4.

L'ospitalità viene concessa dal direttore dell'Istituto sulla base del programma previamente definito, ai sensi del precedente art. 3, sentito il consiglio di laboratorio o di servizio interessato.

L'ospitalità ha normalmente la durata di un anno, al suo termine il direttore, sentiti gli organismi di cui sopra, può concedere una proroga per completare gli studi o le ricerche in corso.

In ogni caso l'ospite ha l'obbligo di richiedere, con domanda al direttore, indirizzata alla segreteria per le attività culturali, la proroga dell'ospitalità al principio di ogni anno solare.

Art. 5.

La concessione e l'eventuale proroga dell'ospitalità verrà comunicata dalla segreteria per le attività culturali all'interessato, al quale non è permesso frequentare l'Istituto prima di avere ricevuto l'autorizzazione ed il tesserino di riconoscimento.

Art. 6.

L'ospite deve rispettare le esigenze del laboratorio o servizio al quale è stato assegnato e frequenta l'Istituto durante l'orario di lavoro ordinario e straordinario.

L'ospite, per trattenersi nell'Istituto, per esigenze di ricerca, fuori dell'orario di lavoro di cui al comma precedente, deve essere autorizzato dal direttore del reparto nel quale lavora.

Art. 7.

Il direttore del servizio o del reparto presso il quale l'ospite è stato accolto, dovrà, nella relazione prevista rispettivamente dagli articoli 17 e 18 della legge 7 ago-

sto 1973, n. 519, fornire esplicita indicazione delle ricerche eseguite con la collaborazione dell'ospite medesimo e delle tecniche cui questi è stato addestrato.

I risultati delle ricerche eseguite nell'Istituto non possono comunque costituire oggetto di comunicazione ad accademie, società, congressi o riunioni, nè possono venire pubblicati in periodici italiani o stranieri, senza il parere del direttore dei laboratori nei quali l'ospite lavora ed il consenso del direttore dell'Istituto.

Art. 8.

A richiesta dell'interessato la segreteria per le attività culturali rilascia apposito attestato di frequenza.

L'ospite ha l'obbligo di comunicare alla segreteria per le attività culturali la cessazione della sua attività nell'Istituto e le ragioni delle eventuali interruzioni.

Non potrà essere rilasciato alcun attestato comprovante la frequenza nell'Istituto in caso di mancata ottemperanza a tale disposizione.

Art. 9.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli porta alla decadenza dell'autorizzazione a frequentare l'Istituto.

Art. 10.

L'ospite dovrà assicurarsi con apposita polizza contro tutti i rischi derivanti dalla presenza e frequenza nei laboratori e servizi dell'Istituto.

Art. 11.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4823)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1978.

Regolamento interno per la disciplina delle attività di ricerca svolte dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con enti ed organizzazioni nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2, primo, terzo e quarto comma della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Ritenuta l'opportunità di dare più compiuta disciplina agli accordi di ricerca di cui alle citate disposizioni, specialmente in riferimento alla procedura, agli enti stipulanti ed ai compensi al personale di ricerca;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Vista la proposta formulata al riguardo dal comitato amministrativo del predetto Istituto;

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1976, che approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Nello svolgimento della sua attività di ricerca l'Istituto può cooperare, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi fini analoghi mediante accordi di collaborazione. Gli accordi di collaborazione sono stipulati dal direttore dell'Istituto, su proposta del direttore del laboratorio interessato alla ricerca, sentito il parere del consiglio di tale laboratorio nonchè del consiglio dei direttori di laboratorio.

Art. 2.

Per lo svolgimento delle ricerche di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, l'Istituto può stipulare convenzioni con organizzazioni scientifiche estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali.

Art. 3.

Gli accordi di collaborazione e le convenzioni possono essere stipulati anche con le regioni, le province ed i comuni per ricerche inerenti alla salute pubblica.

Art. 4.

Le convenzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, da stipularsi dal direttore dell'Istituto, sono autorizzate dal comitato amministrativo sentito il parere del consiglio dei laboratori interessati e del consiglio dei direttori di laboratorio. Detti organi dovranno in particolare accertare la validità scientifica e l'attinenza ai compiti istituzionali del progetto di convenzione, verificandone la compatibilità con le altre attività del laboratorio o dei laboratori interessati.

Art. 5.

I contributi di ricerca ricevuti dagli enti e dalle organizzazioni stipulanti sono destinati alla copertura delle spese necessarie per i compensi al personale laureato e non laureato estraneo all'Istituto addetto alle ricerche; per l'acquisto di materiale inventariabile e non inventariabile, e per le missioni all'estero, anche del personale di ruolo dell'Istituto e per quant'altro occorra per la specifica ricerca.

I compensi annui per il personale estraneo all'Istituto saranno stabiliti, entro il limite massimo di lire sette milioni per i laureati e di quattro milioni per i diplomati, su proposta del responsabile della ricerca e sentito il consiglio del laboratorio interessato.

L'acquisto del materiale occorrente per lo svolgimento della ricerca, le missioni all'estero delle persone in essa impegnate e quanto altro occorra per la specifica ricerca sono disposti in base a programmi proposti dal responsabile della ricerca ed approvati dal consiglio del laboratorio interessato.

Art. 6.

La scelta del personale che dovrà collaborare alla ricerca oggetto della convenzione sarà fatta da una commissione composta dal responsabile della ricerca, dal direttore del laboratorio interessato e da un esperto

del laboratorio medesimo nominato dal consiglio di laboratorio, sulla base delle caratteristiche che saranno stabilite, in relazione al programma di ricerca che si intende attuare, dal responsabile della ricerca, sentito il consiglio di laboratorio.

Quando vi siano più laboratori interessati alla ricerca, l'esperto sarà nominato d'intesa dai rispettivi consigli di laboratorio.

I requisiti che dovranno possedere i candidati aspiranti a partecipare alla ricerca saranno comunicati con avviso affisso all'albo dell'Istituto.

Art. 7.

Il personale estraneo all'Istituto che collabora alla ricerca dovrà stipulare, a sue spese, una polizza assicurativa secondo le caratteristiche che verranno stabilite dai servizi amministrativi e del personale, sulla base delle indicazioni inerenti ai tipi di rischio connessi con l'attività da svolgere, che saranno fornite dal responsabile della ricerca.

Art. 8.

I beni mobili appartenenti alla categoria di cui allo art. 20, lettera *a*), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, acquistati dall'Istituto con i contributi ricevuti dagli enti e dalle organizzazioni stipulanti, che diventino proprietà dello Stato, sono assunti nell'inventario del consegnatario dell'Istituto medesimo ed amministrati ai sensi degli articoli 21 e seguenti del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 9.

Il responsabile scientifico della ricerca, scaduto il termine della convenzione o altrimenti esaurito il programma, presenta al comitato amministrativo un rendiconto della attività svolta e delle spese effettuate.

In tale rendiconto devono essere illustrati i risultati scientifici conseguiti ed evidenziato il modo in cui sono stati utilizzati i contributi disponibili, esponendo a questo effetto le spese per i compensi al personale, per le apparecchiature, per il materiale di consumo, per le missioni e quanto altro occorra alla ricerca.

Resta fermo l'obbligo del responsabile della ricerca e del direttore dell'Istituto di presentare annualmente all'ufficio di ragioneria il rendiconto finanziario di cui all'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Art. 10.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4822)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1978.

Autorizzazione all'ente ospedaliero « Spedali civili di Brescia » al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le istanze presentate dall'avv. Giulio Onofri, presidente dell'ente ospedaliero « Spedali civili di Brescia », datate 5 maggio 1978 e 18 agosto 1977, intese ad ottenere l'autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità a seguito degli accertamenti tecnici effettuati in data 29 marzo 1977;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere del Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione al solo prelievo di cornea da cadavere;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Spedali civili di Brescia » è autorizzato all'attività del solo prelievo di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Quaranta prof. Carlo Alberto, primario dell'ospedale regionale « Spedali civili di Brescia »;

Gelmi dott. Angelo, aiuto della divisione di oculistica dell'ente ospedaliero;

Bellandi dott. Francesco, Mangili dott. Roberto, Russo dott. Luigi e Rossi Brunori dott.ssa Palmira, assistenti della divisione oculistica dell'ente ospedaliero.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Spedali civili di Brescia » è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4932)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone della S.p.a. Procond - Componenti elettronici, ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, in Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Procond - Componenti elettronici di Longarone (Belluno), con effetto dal 3 gennaio 1977;

Considerato che la S.p.a. Procond - Componenti elettronici, con sede in Longarone (Belluno), si è fusa in data 30 dicembre 1977 con la S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, con sede in Bologna, assumendone la ragione sociale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone (Belluno) della S.p.a. Procond Componenti elettronici, ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, con sede in Bologna, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4933)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina), con effetto dal 3 gennaio 1977;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di di Bologna e Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4937)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina), con effetto dal 3 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Bologna e Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4938)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone della S.p.a. Procond - Componenti elettronici, ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, in Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Procond - Componenti elettronici di Longarone (Belluno), con effetto dal 3 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la S.p.a. Procond - Componenti elettronici, con sede in Longarone (Belluno), si è fusa in data 30 dicembre 1977 con la S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, con sede in Bologna, assumendone la ragione sociale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone (Belluno) della S.p.a. Procond - Componenti elettronici, ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, con sede in Bologna, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4934)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di S. Giovanni Teatino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti), con effetto dal 1° novembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4935)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di S. Giovanni Teatino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti), con effetto dal 1° novembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4936)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Abolizione del finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, recante norme concernenti l'istituzione dell'obbligo di finanziamento in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1976, recante norme concernenti l'aumento della misura del finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1976, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1977, recante norme concernenti riduzione della misura del finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti alla esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine, istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successivamente modificato con decreti ministeriali 30 settembre 1976 e 8 giugno 1977.

Art. 2.

E' parimenti abrogato il decreto ministeriale 8 giugno 1978, concernente la riduzione della misura del finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: OSSOLA

(4912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 11 aprile 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Franz Irbinger, console generale di Austria a Milano.

(4770)

In data 11 aprile 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Lucijan Benolic, console di Jugoslavia a Trieste.

(4771)

In data 11 aprile 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Claudio Bruni Sakraischik, console onorario di Togo a Roma.

(4772)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 27 aprile 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, della condizione di ristrutturazione aziendale della società Mec-Mor, in Milano, stabilimento in Induno Olona.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalla società Mec-Mor, con sede in Milano e stabilimento a Induno Olona (Varese);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Mec-Mor, con sede in Milano e stabilimento ad Induno Olona (Varese).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 27 aprile 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(4838)

Deliberazione 27 aprile 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, della sussistenza della crisi aziendale per le società: S.p.a. Aramis, S.p.a. Imatex, S.p.a. Villeroy e Boch, S.p.a. Papa e S.p.a. Tomassi mobili.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Aramis di Azzano S. Paolo (Bergamo);
2) S.p.a. Imatex di Pianodardine (Avellino);
3) S.p.a. Villeroy e Boch di S. Atto (Teramo);
4) S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia);
5) S.p.a. Tomassi mobili di Sora (Frosinone);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Aramis di Azzano S. Paolo (Bergamo);
2) S.p.a. Imatex di Pianodardine (Avellino);
3) S.p.a. Villeroy e Boch di S. Atto (Teramo);
4) S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia);
5) S.p.a. Tomassi mobili di Sora (Frosinone).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 27 aprile 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(4839)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 27 aprile 1978. Approvazione del programma per l'occupazione giovanile presentato dalla regione Valle d'Aosta.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e le proprie delibere del 3 agosto e del 30 novembre 1977 attuative della stessa legge;

Vista in particolare la delibera del 30 novembre 1977, con la quale si è proceduto alla ripartizione per gli esercizi finanziari 1977 e 1978, nonchè per l'esercizio finanziario 1979, della somma di lire 270 miliardi per il finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni;

Tenuto conto che la stessa legge n. 285 ha espressamente indicato all'art. 26 i settori oggetto di intervento dei singoli progetti specifici di occupazione giovanile, stabilendo in tal modo una oggettiva scala di priorità;

Ritenuto pertanto che le regioni, comprese quelle che hanno predisposto programmi e progetti il cui costo eccede la quota parte dei fondi ad esse assegnata, debbono prioritariamente dare avvio ai progetti rientranti nei settori stessi e nell'ambito di essi avviare per primi quelli di espressa competenza regionale, nonchè quelli più rispondenti alle proprie esigenze funzionali, evitando duplicazioni di interventi in materia di competenza statale;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito ai programmi ed ai progetti trasmessi dalla regione Valle d'Aosta;

Delibera:

I progetti contenuti nel programma presentato dalla regione Valle d'Aosta (approvato dal consiglio regionale il 16 febbraio 1978), sono finanziati nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun esercizio finanziario, con vincolo di priorità in favore di quelli di espressa competenza regionale, nonchè di quelli che rispondono ad esigenze funzionali dell'amministrazione regionale.

Restano fermi, per la realizzazione dei progetti contenuti nel programma sopra indicato, i criteri stabiliti ai punti 4) e 6) della delibera del CIPE del 30 novembre 1977 relativa alla ripartizione dello stanziamento globale.

Roma, addì 27 aprile 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(4840)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Castel Frentano

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5919, si approva l'atto n. 103202 di repertorio del 7 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Spadano Benigno, nato a Castel Frentano (Chieti) il 5 giugno 1941, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Castel Frentano (Chieti), estese mq 1330, riportate in catasto alle particelle numeri 69 parte e 763 del foglio di mappa n. 7 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 91 e 92.

(4921)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5916, si approva l'atto n. 103199 di repertorio del 7 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Maddestra Salvatore, nato a Lanciano (Chieti) il 14 marzo 1931, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Castel Frentano (Chieti), estese mq 4830, riportate in catasto alle particelle numeri 338, 339 parte e 895 del foglio di mappa n. 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 59 e 60.

(4922)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5914, si approva l'atto n. 103197 di repertorio del 7 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Caporale Antonio, nato a Lanciano (Chieti) l'8 luglio 1936, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Castel Frentano (Chieti), estese mq 720, riportate in catasto alle particelle numeri 86 parte e 888 del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 585 e 617 del foglio di mappa n. 6 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 48 e 49.

(4923)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 13 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	859,40	859,40	859,40	859,40	—	861,55	859,50	859,40	859,40	859,40
Dollaro canadese	765,30	765,30	766 —	765,30	—	768,95	765,50	765,30	765,30	765,30
Franco svizzero	454,84	454,84	454,77	454,84	—	451,40	454,74	454,84	454,84	454,80
Corona danese	152,28	152,28	152,30	152,28	—	151,95	152,32	152,28	152,28	152,25
Corona norvegese	159,18	159,18	159,20	159,18	—	158,58	159,20	159,18	159,18	159,15
Corona svedese	185,98	185,98	185,90	185,98	—	185,95	186 —	185,98	185,98	185,95
Fiorino olandese	385,33	385,33	385,70	385,33	—	384,38	385,49	385,33	385,33	385,30
Franco belga	26,369	26,369	26,3650	26,369	—	26,29	26,37	26,369	26,369	26,36
Franco francese	187,41	187,41	187,20	187,41	—	187,05	187,41	187,41	187,41	187,40
Lira sterlina	1581,40	1581,40	1583 —	1581,40	—	1573,20	1581,58	1581,40	1581,40	1581,40
Marco germanico	412,95	412,95	413 —	412,95	—	411,90	413 —	412,95	412,95	412,90
Scellino austriaco	57,48	57,48	57,50	57,48	—	57,25	57,48	57,48	57,48	57,45
Escudo portoghese	18,85	18,85	18,85	18,85	—	18,79	18,85	18,85	18,85	18,85
Peseta spagnola	10,802	10,802	10,82	10,802	—	10,79	10,8050	10,802	10,802	10,80
Yen giapponese	3,96	3,96	3,97	3,96	—	3,89	3,96	3,96	3,96	3,95

Media dei titoli del 13 giugno 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73 —
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Ricostruzione)	98,175
» 5 % (Città di Trieste)	97,450
» 5 % (Beni esteri)	97,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,975
» 5,50 % » » 1968-83	83 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	81,250
» 6 % » » 1971-86	78,050
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	90,400
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,650
» » » » 1-10-1979	101,175
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,350
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,375
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,825
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,400
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,475
» » » 10 % 1- 1-1981	94,450
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1982	80,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	859,45
Dollaro canadese	765,40
Franco svizzero	454,79
Corona danese	152,30
Corona norvegese	159,19
Corona svedese	185,99
Fiorino olandese	385,41
Franco belga	26,369
Franco francese	187,41
Lira sterlina	1581,49
Marco germanico	412,975
Scellino austriaco	57,48
Escudo portoghese	18,85
Peseta spagnola	10,803
Yen giapponese	3,96

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a centodieci posti di aiuto macchinista in prova, per i compartimenti di Torino, Firenze, Ancona, Napoli, Roma, Reggio Calabria e Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a centodieci posti di aiuto macchinista in prova, per i compartimenti di Torino, Firenze, Ancona, Napoli, Roma, Reggio Calabria e Palermo, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 2494, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 95, avrà luogo nel giorno 9 luglio 1978, alle ore 7,30 nei compartimenti e sedi appresso indicati:

Compartimento di Torino:

scuola media statale « G. Matteotti », corso Sicilia, 40, Torino;

scuola media « L. B. Alberti », via Tolmino, 40, Torino;

scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42, Torino;

istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11, Torino;

scuola media « U. Foscolo », via Piazzi, 57, Torino;

scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94, Torino;

scuola media statale « A. Manzoni », via Giacosa, 25, Torino;

scuola media « G. Pascoli », piazza Bernini, 5, Torino;

scuola media statale « Giovanni XXIII », via Nichelino, 7, Torino;

scuola media statale, via Farinelli, trav. D. Coggiola, 22, Torino;

istituto salesiano « E. Agnelli », corso U. Sovietica, 312, Torino.

Compartimento di Firenze:

scuola media « G. Carducci », viale Gramsci, 11, Firenze;
scuola media « G. Pieraccini », via S. Lavagnini, 23, Firenze;
scuola media « L. Magnifico », via L. da Vinci, 27, Firenze;
scuola media (succ.) « L. Magnifico », via Maffei, Firenze.

Compartimento di Ancona:

scuola media « Leopardi », via Vittorio Veneto, 9, Ancona;
scuola media « Podesti », via Urbino, 22, Ancona.

Compartimento di Roma:

istituto salesiano « Pio XI », piazza S. Maria Ausiliatrice, 54, Roma;

istituto « S. Filippo Neri », via Don Orione, 8, Roma;

istituto salesiano « Sacro Cuore », via Marsala, 42, Roma;

istituto « S. Leone Magno », piazza Santa Costanza, 1, Roma.

Compartimento di Napoli:

scuola media « G. Capuozzo », via Blanch, 13, Napoli;
scuola media « R. Sanzio », via Blanch, 13, Napoli;
scuola media « Minucci », via D. Fontana, 136, Napoli;
scuola media « Augusto I », via Terracina, 157, Napoli;
scuola media « Augusto II », via Terracina, 157, Napoli

Compartimento di Reggio Calabria:

Liceo classico « T. Campanella », via T. Campanella, Reggio Calabria;

istituto tecnico commerciale « R. Piria », via Plebiscito, 1, Reggio Calabria.

Compartimento di Palermo:

istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Sgarlata, 11, Palermo;

istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via F. Ferri, Palermo;

istituto tecnico industriale « E. Maiorana », via La Marmora, 66, Palermo;

istituto tecnico commerciale, via Alberto Rallo, Palermo.

(4930)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del Corpo musicale della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1978, registro n. 5 Difesa, foglio n. 144 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1978, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del Corpo musicale della marina militare;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 15 luglio 1978 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del Corpo musicale della Marina militare, previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1978, è prorogato al 15 luglio 1978.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1978
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 166

(4980)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di restauratore specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 356, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso ad un posto di restauratore specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operatori dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Puglia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4316)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di giardiniere comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 365, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di giardiniere comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Puglia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4317)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di elettricista qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 361, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di elettricista qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Puglia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4322)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di falegname specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1977, registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 275, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di falegname specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Sardegna, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4323)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONONICA

Aumento, da dodici a quindici, del numero dei posti del concorso, per esami, a posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 maggio 1975, era stata concessa l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire concorsi per l'ammissione nella carriera direttiva per diciannove posti di consigliere;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 115, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 e dell'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Attesa la necessità e l'urgenza di disporre di personale della carriera direttiva;

Considerato che risultano disponibili in organico in aggiunta ai dodici posti messi a concorso altri tre posti nella qualifica di consigliere;

Decreta:

Il numero dei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, messi a concorso con il decreto ministeriale 15 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 115, è elevato da dodici a quindici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1978

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1978
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 161

(4886)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il vincitore del concorso dovrà accettare il rapporto di lavoro a tempo pieno e dovrà essere disponibile per un'eventuale utilizzazione anche presso altri enti ospedalieri o nei presidi sanitari del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dell'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena).

(2149/S)

OSPEDALE «SERRISTORI» DI FIGLINE VALDARNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(2134/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(2144/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(2145/S)

OSPEDALE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Isernia.

(2146/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Isernia.

(2147/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(2133/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2151/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(2136/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(2143/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. BANTI - SALVIATINO » DI FIRENZE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(2140/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad *un posto di assistente del servizio di emodialisi.*

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(2141/S)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di lungodegenza riabilitativa;

un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 luglio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soresina (Cremona).

(2156/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « UMBERTO I » DI BELLANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(2154/S)

OSPEDALE « S. VINCENZO » DI TAORMINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taormina (Messina).

(2153/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(2148/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ortopedia-traumatologia;
un posto di aiuto di anestesia-rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(2152/S)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « REGINA MARIA ADELAIDE » DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Torino.

(2142/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale IV;
un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria;
due posti di aiuto e due posti di assistente della divisione di neonatologia;
un posto di assistente dell'istituto di cardiologia;
tre posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

(2135/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(2138/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(2150/S)

OSPEDALE « S. VERDIANA » DI CASTELFIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(2137/S)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Avviso di rettifica

L'avviso di concorso pubblicato alla pag. 4026 della *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1978, deve intendersi rettificato nel senso che il posto di primario del servizio di radiologia è a tempo definito e non a tempo pieno.

(2155/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781670)